



COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO

c.a.p. 14050 - Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.9/2022

OGGETTO:

INDENNITÀ, TARIFFE, CONTRIBUTI, INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2022. APPROVAZIONE MANOVRA

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di febbraio alle ore dodici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Alle ore 12:20 risultano presenti dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SCAGLIOLA GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. TERZANO EZIO - Vice Sindaco	Sì
3. SPERTINO CLAUDIO LUIGI - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa il Segretario Comunale reggente PARISI FERRONI MICHELA, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione. È presente altresì la sig.ra AMBA Graziella, Responsabile del Servizio Finanziario

Presiede la seduta il Sindaco, SCAGLIOLA GIOVANNI.

Preliminarmente si dà atto che risultano effettuate le verifiche previste dalle *Modalità operative per la gestione della verifica del possesso e validità della certificazione verde COVID-19* predisposte dal Segretario Comunale e tutti i presenti dispongono di Green Pass valido

Il Presidente, riscontrata la validità della seduta, e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i componenti della Giunta a discutere l'argomento di cui all'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce come il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincida con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
- l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita: "1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo."
- la Legge 296/2006 che all'art. 1 c. 169 prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
- ai sensi di quanto previsto dal Principio di Programmazione Finanziaria contenuto nel D.Lgs. 118/2011, l'organo esecutivo dell'Ente deve presentare al Consiglio uno schema di Documento Unico di Programmazione i cui contenuti riguardano, tra l'altro, anche la politica tributaria e tariffaria prevista dall'ente nel periodo considerato

Dato atto che l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato che per l'anno 2022 il termine per l'approvazione del bilancio è stato differito al 31.03.2022

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D.Lgs. 267/00 compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta (non riservate espressamente al Consiglio Comunale) ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione;

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

Visto inoltre l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2020 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;

Richiamata la delibera 14 settembre 2011, n. 80 della Corte dei conti Molise, secondo cui anche il trasporto scolastico, ancorché non ricompreso nell'elencazione di cui al citato D.M. 31 dicembre 1983 debba essere incluso tra i servizi a domanda individuale, nella considerazione che, per le sue caratteristiche, ben rientri in tale concetto;

Rilevato che questo Comune assicura, tra i servizi a domanda individuale, i servizi cimiteriali e di illuminazione votiva concessi in gestione a terzi; i servizi scolastici (trasporto scolastico e mensa) sono garantiti mediante convenzione con l'Unione dei Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni";

Ritenuto di confermare per l'anno 2022 le quote di copertura tariffaria a carico dell'utenza nei termini già determinati per il 2021;

Verificato infatti che il costo dei servizi è ripartito tra l'amministrazione comunale e l'utenza secondo modalità influenzate dalle disponibilità di bilancio e dalle scelte di politica economico-sociale dell'ente locale;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D.Lgs. 267/00 compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta (non riservate espressamente al Consiglio Comunale) ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 738 della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU (che viene completamente riscritta nei commi da 739 a 783) e della TASI, che viene abrogata. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- l'articolo 1, commi 816-847, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha riformato la normativa riguardante TOSAP, COSAP, ICP e DPA, CIMP, Canone per l'occupazione delle strade, riunificandole in una sola forma di prelievo fiscale

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 08/2021 del 20.02.2021 avente ad oggetto: "INDENNITÀ, TARIFFE, CONTRIBUTI, INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA" con cui sono state confermate le tariffe, le aliquote di tributi e servizi comunali nella identica misura già stabilita per l'anno 2020;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 4/2022 del 29.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale risultano approvate le nuove tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale;
- n. 42/2020 del 14.09.2020, esecutiva con la quale risulta adeguata l'indennità di funzione spettante al Sindaco;
- n. 6/2022 del 05.02.2022 con cui sono stati aggiornati i diritti di segreteria per le pratiche del SUE;

Visto l'art. 1 comma 583 della legge 30-12-2021 n. 234 che testualmente recita: "*A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

.....
i) *16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti*";

Visto il successivo comma 584 della citata legge che prevede che: "In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583.";

Considerato che il comma 585 della legge 30-12-2021 n. 234 dispone che "*l'indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi*

583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.”

Vista la nota protocollo 1580 del 5 gennaio 2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali chiarisce che: “Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”;

Letti i commi 586 e 587 della legge 30-12-2021 n. 234 in forza del quale:

A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

Espressa la volontà di adeguare le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed assessori e confermare le restanti tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nei termini già in vigore;

Ritenuto opportuno invitare il Consiglio Comunale ad esprimersi analogamente per quanto riguarda le aliquote IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF;

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile reso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e del Reg. Controlli interni

Visti:

- il D.Lgs. 267/00
- lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2022 le quote di copertura tariffaria a carico dell'utenza per i servizi pubblici a domanda individuale nei termini già determinati per il 2021;
2. di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di intendere adeguare le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed assessori nei termini di cui all'art. 1 comma 583 della legge 30-12-2021 n. 234;
4. di confermare, per quanto di competenza le restanti tariffe, aliquote d'imposta, detrazioni e variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, già in vigore ed invitare il Consiglio Comunale ad esprimersi analogamente per quanto riguarda le aliquote IMU e addizionale comunale IRPEF;
5. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere determinata dalla necessità di approvare il bilancio entro i termini di legge;

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Marzano Oliveto. Responsabile Procedimento: AMBA GRAZIELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: SCAGLIOLA GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to: PARISI FERRONI MICHELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 28/02/2022 al 15/03/2022.

San Marzano Oliveto, li 28/02/2022

Il Segretario Comunale
F.to: PARISI FERRONI MICHELA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 28/02/2022

Il Segretario Comunale
PARISI FERRONI MICHELA

Dichiarazione di Esecutività

- [] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- [X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 19/02/2022 _____

Il Segretario Comunale
PARISI FERRONI MICHELA